



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ex articolo 17, comma 5, della L.R: 56/1977 e s.m.i. Adozione progetto preliminare.

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore 19,00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco	SI	\\
2) Andreoletti Giovanni	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	“	SI	\\
4) Battaglia Anna Maria	“	SI	\\
5) Gafforini Umberto	“	SI	\\
6) Bolognini Maria Carla	“	SI	\\
7) Notaro Rosario Giuseppe	“	SI	\\
8) Zanetti Cristina	“	SI	\\
9) Fossati Federico	Consigliere di minoranza	SI	\\
10) Fonio Claudia	“	\\	SI
11) Argirò Vincenzo	“	SI	\\

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Variante parziale n.7 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ex articolo 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. Adozione progetto preliminare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dagli atti risulta che il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (PRG) approvato con DPGR n° 69-04069 del 09.02.1981;
- che nel corso degli anni sono state redatte le seguenti varianti:
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 90-07659 del 15.07.1991;
 - Piano Particolareggiato e Variante contestuale approvata con DGR n° 41-26818 del 26.07.1993;
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 59-44891 del 18.04.1995 (denominata Variante 1);
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 14-23834 del 11.02.1998 (denominata Variante 2);
 - Variante al PRG approvata con DGR n° 10-12659 del 30.11.2009 (denominata Variante 3);
 - Variante parziale al PRG approvata con DCC n° 2 del 28.03.2011 (denominata Variante 4);
 - Variante parziale al PRG approvata con DCC n° 19 del 28.09.2012 (denominata Variante 5);
 - Variante parziale al PRG approvata con DDC n° 17 del 10.05.2016 (denominata Variante 6).
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2012 è stata approvata la correzione di errore materiale e la modificazione al singolo tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 17, comma 8°, lettera a) e lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.

RICHIAMATA la determinazione n. 29 in data 17.02.21 con la quale è stato affidato l'incarico all'Architetto Grignaschi Claudio di Briona per la redazione della Variante 7, ai sensi dell'art. 17, comma 5, LR 56/77 s.m.i.

APPURATO CHE la presente Variante ricade a tutti gli effetti nella classificazione legislativa di "variante parziale" definita ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/7 e s.m.i. in quanto:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale né genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab.; *[la presente Variante ha come effetto un aumento dello standard pari a 0,01 mq/ab.]*
- non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,50 mq/ab.
- è verificata l'esistenza delle condizioni di applicabilità di eventuale incremento della CIR, che però non viene contemplato negli effetti della Variante n. 7;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità delle aree per attività economiche;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico contenuta nel PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., né le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

APPURATO che la variante di che trattasi rispetta altresì i parametri di cui all'art. 17 comma 5 lettere c), d), e) ed f) della L.R. 56/77 e s.m.i., con riferimento al complesso di tutte le varianti parziali precedentemente approvate e ad eventuali aumenti di volumetrie o superfici assentiti in deroga, come evidenziato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), e la presente variante si configura pertanto come una variante PARZIALE, la cui adozione e successiva approvazione spettano al Consiglio Comunale;

VISTO il comma 8. dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. che dispone che "fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. (omissis)

VISTO altresì il comma 9 che recita "Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS."

DATO ATTO, pertanto, che la variante parziale di che trattasi, non rientra tra i casi di esclusione automatica dal processo di valutazione ambientale strategica, per quanto sopra esposto e richiamato, e pertanto si intende procedere con la fase di verifica di assoggettamento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 19.10.2021 con la quale, tra l'altro, si adottava il documento tecnico per la fase di verifica VAS comprensivo dei contenuti essenziali della variante parziale;

VISTA ed integralmente richiamata la "Relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale n.40/1998" con la quale l'OTC ritiene, esaminate attentamente le osservazioni ed i relativi pareri, peraltro favorevoli in modo condizionato, degli Enti competenti (Provincia di Novara Settore Pianificazione Territoriale Ufficio Pianificazione Risorse Idriche e VAS, Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est), tendenzialmente recepite, di escludere la Variante Parziale n. 7 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del Documento Tecnico Preliminare, nonché alle considerazioni e ai pareri pervenuti.

RICHIAMATA la determinazione n. 181 del 15.12.2021 con cui il Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni congiunte di "Autorità procedente" e "Autorità competente", esaminate attentamente le osservazioni ed i relativi pareri degli Enti competenti, conformemente alla "Relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale n.40/1998" determinava di escludere la Variante Parziale n. 7 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) condizionatamente al rispetto dei contenuti del Documento Tecnico Preliminare, nonché alle considerazioni e ai pareri pervenuti.

ESAMINATI attentamente gli elaborati tecnici che illustrano le motivazioni, i contenuti e gli obiettivi del progetto di variante.

UDITA la relazione del Sindaco.

VISTA la LR 56/77 s.m.i., in particolare l'art. 17, comma 5 e la Circolare PGR 5 agosto 1998 n. 12/PET al capitolo "Varianti parziali";

VISTO il D.Lgs 152/2006 s.m.i, la DGR 09.06.2008, n. 12-8931 e la LR 40/98 s.m.i. in materia ambientale.

CONSIDERATO che l'art. 58 della LR 56/77 s.m.i. dispone l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia a decorrere dalla data di deliberazione di adozione del Progetto Preliminare della Variante 7, parziale, del PRGC.

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n. 267.

VISTO l'art. 3 della legge 07.08.1990 n. 241.

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta espressi dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria.

CON 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano ed un astenuto (Consigliere Argirò)

DELIBERA

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della LR 56/77 s.m.i., il Progetto Preliminare della Variante n.7, parziale, al vigente PRGC, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

Relazione (Progetto Preliminare)

Tav. 2 - Previsioni di uso del suolo (1:1500)

2) DI PROVVEDERE, al deposito, presso la Segreteria del Comune e alla pubblicazione per 30 giorni per estratto all'albo pretorio on line, del Progetto Preliminare della Variante 7, parziale, completa di tutti gli elaborati tecnici; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse da trasmettere, mediante testo scritto, all'Ufficio Protocollo del Comune;

3) DI DISPORRE l'invio della presente deliberazione ed il fascicolo allegato alla Provincia di Novara, ai fini degli adempimenti di competenza.

4) DI DARE ATTO che, in base alle motivazioni esplicitate in premessa, la Variante n.6, parziale, è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

5) DI DARE ATTO che, vista la procedura eseguita di verifica di assoggettabilità alla VAS, si è ottemperato anche al disposto dell'art. 20 della LR 40/98 s.m.i.

6) DI DARE ATTO dell'operatività delle misure di salvaguardia previste all'art. 58 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

7) DI RIPORTARE gli estremi della presente delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico.

8) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con 9 voti favorevoli ed un astenuto (Consigliere Argirò).

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 18.03.2022

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale on line il 14.04.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 14.04.2022

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Antichini Arch. Simona)

.....

.....

Data 18.03.2022

Attesto che la presente deliberazione:

- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267.2000
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267.2000.

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 18.03.2022